



**Regolamento per il conferimento di assegni  
per lo svolgimento di attività di ricerca  
del CREF  
ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre  
2010, n. 240.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 26 gennaio 2022

## INDICE

### **PARTE PRIMA – DISCIPLINA GENERALE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA**

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1 – Oggetto e principi generali .....                                 | 1 |
| Articolo 2 – Tipologia degli assegni di ricerca e fonti di finanziamento ..... | 1 |
| Articolo 3 – Trattamento economico .....                                       | 2 |
| Articolo 4 – Durata degli assegni.....                                         | 2 |

### **PARTE SECONDA – PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA**

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 5 – Richiesta di attivazione di un bando di selezione .....     | 3 |
| Articolo 6 – Il referente della attività di ricerca dell’assegnista..... | 4 |
| Articolo 7 – Bando di selezione .....                                    | 4 |
| Articolo 8 – Requisiti dei candidati assegnisti .....                    | 5 |
| Articolo 9 – Divieto di cumulo e incompatibilità .....                   | 5 |
| Articolo 10 – La commissione esaminatrice .....                          | 6 |

### **PARTE TERZA – IL CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’ASSEGNO DI RICERCA**

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 11 – Conferimento dell’assegno di ricerca, decadenza e risoluzione anticipata del rapporto ..... | 7  |
| Articolo 12 – Clausola di rinnovo dell’assegno di ricerca .....                                           | 8  |
| Articolo 13 – Diritti e doveri degli assegnisti.....                                                      | 8  |
| Articolo 14 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo .....                                     | 9  |
| Articolo 15 – Trattamento dei dati personali .....                                                        | 9  |
| ALLEGATO 1 – Tabella A .....                                                                              | 10 |

## **PARTE PRIMA – DISCIPLINA GENERALE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA**

### **Articolo 1 – Oggetto e principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, da qui in poi CREF, di assegni per la collaborazione all’attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.), a studiosi in possesso di curriculum scientifico e/o tecnico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica o tecnologica del CREF.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per “assegni”, quelli di cui al precedente comma 1;
  - b) per “Responsabile della Ricerca/Referente Scientifico”, il ricercatore/tecnologo del CREF a cui è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l’attività di collaborazione oggetto degli assegni;
  - c) per “assegnista”, il contraente titolare degli assegni suddetti.

### **Articolo 2 – Tipologia degli assegni di ricerca e fonti di finanziamento**

1. Gli assegni di ricerca conferiti dal CREF si distinguono in tre tipologie:
  - a) Assegno formativo;
  - b) Assegno post dottorale;
  - c) Assegno Senior.
2. Il CREF può:
  - a) Conferire assegni di ricerca finanziati nell’ambito della disponibilità di bilancio derivante dal fondo di finanziamento ordinario, in accordo con il Piano Triennale e nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti in materia;
  - b) Conferire assegni di ricerca finanziati con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca nazionali e internazionali, compresi quelli svolti in regime di compartecipazione, o da enti pubblici o privati, se previsto da accordo, contratto o convenzione con il CREF;
  - c) concorrere al finanziamento di assegni di ricerca conferiti dalle Università o altri Enti, di cui all’art. 22, comma 1, l. 240/2010 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle selezioni per l’assegnazione degli assegni, determina il numero degli assegni da attribuire tenendo conto degli opportuni equilibri tra i progetti attivi, valutando le richieste pervenute, considerando le esigenze correlate a specifici progetti di ricerca ritenuti di grande interesse e rilevanza per il Centro, in coerenza con i piani triennali di sviluppo.

### **Articolo 3 – Trattamento economico**

1. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca, nel rispetto dell'importo minimo fissato nel Decreto del Ministro del 9 marzo 2011 n.102 (euro 19.367,00), è indicato, per ciascuna tipologia, nella Tabella A di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
2. L'allegata Tabella A indica gli importi massimi e minimi previsti per ciascuna tipologia.
3. L'accesso a ciascuna tipologia può avvenire con l'attribuzione di un importo superiore a quello minimo per particolari professionalità, che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività di ricerca. L'attribuzione di importi superiori, nell'ambito della stessa tipologia, può essere disposta dal Direttore Amministrativo del CREF, su richiesta del Referente Scientifico ed a seguito della valutazione positiva dell'attività svolta.
4. In ogni caso, non è consentita, nell'ambito della durata prevista per l'assegno, l'attribuzione di importi appartenenti a tipologie diverse da quelle previste per la tipologia di ingresso.
5. L'importo dell'assegno è erogato in rate mensili posticipate.
6. L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendano necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno, dietro proposta del referente dell'attività di ricerca.
7. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del Centro inquadrati al III livello professionale.

### **Articolo 4 – Durata degli assegni**

1. Gli assegni presso il CREF possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
2. L'assegno di ricerca può essere rinnovato per una durata anche inferiore a un anno ma, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, della legge 240/2010 e del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

5. Al titolare dell'assegno di ricerca è consentita, previa autorizzazione del Presidente del CREF, la frequenza di corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento, e dei contratti di cui all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

## **PARTE SECONDA – PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA**

### **Articolo 5 – Richiesta di attivazione di un bando di selezione**

1. L'attivazione di selezioni pubbliche per il conferimento di un assegno di ricerca può essere proposta al Consiglio di Amministrazione dai responsabili dei Progetti del Centro e dagli scienziati di chiara fama e di elevata competenza scientifica.
2. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, il proponente deve presentare, al Direttore Amministrativo del CREF:
  - a) il modulo di richiesta di attivazione di una procedura di selezione per il conferimento degli Assegni di Ricerca, completo in tutte le sue parti, indicando il programma delle ricerche connesso al Bando che si intende attivare, per la sottomissione all'approvazione del CdA;
  - b) in prossimità della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, il modulo di proposta della Commissione Esaminatrice, indicando tre nominativi quali componenti titolari, e un nominativo quale componente supplente.
3. Sull'approvazione della richiesta di cui al comma 2, lett. a), che precede, decide il Consiglio di Amministrazione.
4. La Commissione Esaminatrice è nominata secondo le modalità di cui all'art. 10.
5. I moduli di cui al comma 2 che precede sono scaricabili dalla pagina web istituzionale del CREF nella sezione modulistica.

#### **Articolo 6 – Il referente della attività di ricerca dell’assegnista**

1. Il Consiglio di Amministrazione individua un Referente dell’attività di ricerca (o il Responsabile del progetto).
2. Il Referente, sotto la cui guida e direzione deve essere svolta, in condizioni di autonomia, l’attività di ricerca affidata, è di norma il proponente di cui al precedente art. 5.
3. Il Direttore Scientifico esprime annualmente un giudizio sull’attività svolta dal titolare dell’assegno, sulla base della relazione redatta da quest’ultimo ai sensi dell’art. 13, comma 6, sentito il parere del referente.

#### **Articolo 7 – Bando di selezione**

1. Gli assegni sono conferiti in seguito ad una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio.
2. La procedura di selezione è bandita con decreto del Direttore Amministrativo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell’attivazione della selezione.
3. Il Bando è pubblicato sul sito web istituzionale del CREF ed eventualmente su altri siti istituzionali e non. In caso di conferimento di assegni cofinanziati, il bando è pubblicato anche sui siti indicati dai soggetti che partecipano al finanziamento.
4. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte mediante il modulo allegato al Bando di selezione, e devono essere spedite esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato, all’indirizzo p.e.c. del CREF indicato nel bando di selezione, entro il termine perentorio fissato dal Bando.
5. Le domande di partecipazione e gli allegati sono inviati secondo le disposizioni previste nel bando e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del D.l. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii.
6. Per i soli cittadini stranieri, l’invio della domanda e degli allegati potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria. A questi sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
7. Il termine entro cui poter inviare le domande di selezione non può, comunque, essere inferiore a n. 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando.
8. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio, mediante comunicazione di posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo di presentazione della domanda e pubblicazione sul sito web del CREF.
9. L’avviso per la presentazione al colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo esplicita rinuncia (anche a mezzo posta elettronica) di tutti i partecipanti alla selezione.
10. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

### Articolo 8 – Requisiti dei candidati assegnisti

1. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. I destinatari degli assegni devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso, distinti in base alla tipologia di assegno:

| Tipologia A.R. | Requisiti minimi di accesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formativo      | possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999;                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Post dottorale | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999;</li> <li>b. possesso del titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale</li> </ol>                                                                                                                        |
| Senior         | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999;</li> <li>b. possesso del titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale;</li> <li>c. almeno due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche.</li> </ol> |

3. Possono partecipare alla selezione studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all'estero, nonché studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata dalla Commissione Esaminatrice di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

### Articolo 9 – Divieto di cumulo e incompatibilità

1. L'assegno è individuale. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Presidente ed a condizione che tale attività: sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechi pregiudizio al Centro, in relazione alle attività svolte.
2. L'assegno è incompatibile con attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
5. Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo del CREF e degli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della legge 240/2010.

#### **Articolo 10 – La commissione esaminatrice**

1. La Commissione Esaminatrice è nominata, su proposta del proponente l'assegno, dal Consiglio di Amministrazione del CREF, sentito il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo.
2. La Commissione Esaminatrice è composta da tre componenti titolari, di cui uno dovrà essere il referente, e un componente supplente. Salvo motivata impossibilità, almeno un componente della Commissione dovrà essere di genere femminile. I componenti della Commissione dovranno avere un profilo di docente universitario o ricercatore (universitario o di Enti Pubblici di Ricerca), eventualmente anche in quiescenza, nonché esperti della materia, interni o esterni al CREF.
3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero, di cui all'art. 8, comma 4, potrà nominare, tra i componenti, un professore universitario.
4. Non possono far parte della Commissione soggetti che siano con i candidati in rapporto di parentela ed affinità fino al quarto grado.
5. La Commissione, ricevuto il verbale a firma del Responsabile del procedimento in merito all'ammissibilità delle domande, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, al fine di assegnare i relativi punteggi.
6. La Commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
7. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.
8. La Commissione conclude la propria attività entro i termini previsti dalla Legge.
9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed è validamente costituita anche se riunitasi telematicamente purché la piattaforma software utilizzata consenta l'autenticazione degli utenti

e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, garantendo comunque la tracciabilità e la sicurezza delle comunicazioni.

10. La graduatoria di merito dei candidati con l'indicazione del vincitore è resa pubblica con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
11. Gli atti del concorso sono approvati con atto del Direttore Amministrativo, a mezzo del quale, inoltre, si dichiara (o si dichiarano) il vincitore (o i vincitori) della selezione.

## **PARTE TERZA – IL CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA**

### **Articolo 11 – Conferimento dell'assegno di ricerca, decadenza e risoluzione anticipata del rapporto**

1. I vincitori e le vincitrici del bando di selezione saranno contattati dall'Amministrazione del CREF che darà le istruzioni per poter procedere alla stipula del contratto.
2. Gli assegni di ricerca sono conferiti previa stipula di un contratto di diritto privato secondo le norme del Codice civile, sottoscritto dal Direttore Amministrativo del Centro e dal vincitore della selezione.
3. Tale contratto non configura alcun rapporto di lavoro subordinato e quindi non produce alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale dell'Ente.
4. Al vincitore sarà data comunicazione, a mezzo mail o posta elettronica certificata in base all'indirizzo indicato nel modulo di presentazione della domanda, del conferimento dell'assegno, della documentazione da presentare e del termine entro cui dovrà stipulare il relativo contratto. La mancata presentazione entro il termine indicato comporta la decadenza di diritto dall'assegno.
5. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
6. Eventuali differimenti dalla data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 26.03.2001, n. 151 e successive modificazioni e/o integrazioni).
7. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto.
8. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto dal Presidente, su proposta motivata del referente e sentito il Consiglio di Amministrazione.
9. Le cause di risoluzione automatica del rapporto sono le seguenti:
  - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
  - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 5.

## **Articolo 12 – Clausola di rinnovo dell’assegno di ricerca**

1. L’assegno può essere rinnovato se previsto dal contratto nonché dal bando di selezione di riferimento che l’assegnista ha vinto.
2. Il rinnovo dell’assegno è comunque subordinato alla sussistenza, in capo all’assegnista, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Non è consentito il rinnovo dell’assegno per svolgere attività di ricerca diversa da quella prevista per il conferimento iniziale dell’assegno.
4. Ai fini del rinnovo occorre:
  - a) una Relazione finale dell’attività svolta redatta dall’assegnista;
  - b) la relazione e la richiesta di rinnovo dell’assegno devono essere sottoposte, dal Referente Scientifico, all’approvazione del Direttore Scientifico del CREF;
  - c) la Richiesta, approvata dal Direttore Scientifico, deve poi essere sottoposta al vaglio del Direttore Amministrativo per la verifica della disponibilità finanziaria.
5. Il rinnovo, quindi, è disposto dal Direttore Amministrativo con apposita determina.

## **Articolo 13 – Diritti e doveri degli assegnisti**

1. Gli assegnisti svolgono la loro attività di ricerca presso l’Università o Ente di Ricerca individuato nel bando di selezione, e sotto la supervisione del Referente Scientifico o del Responsabile del progetto indicato nel bando.
2. L’assegnista ha l’obbligo:
  - a) di iniziare la propria attività alla data fissata nel contratto;
  - b) di svolgere la propria attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo di durata del contratto;
  - c) di osservare tutte le norme interne del CREF e di seguire le direttive impartite dal proprio Referente Scientifico;
  - d) di svolgere l’attività di ricerca scientifica o tecnologica nell’ambito del tema indicato dal bando di concorso per tutta la durata del contratto.
3. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
4. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature messe a disposizione dal CREF ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.

5. L'assegnista potrà usufruire dei locali e dei laboratori delle altre Istituzioni che abbiano in essere una Convenzione con il CREF, previa richiesta da parte del Referente Scientifico e specifica autorizzazione del Direttore Amministrativo dell'Ente.
6. Gli assegnisti sono tenuti a presentare, al Direttore Scientifico del CREF, annualmente, entro un mese dalla scadenza e, comunque, al termine del rapporto, una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta, evidenziando i risultati conseguiti e la produzione scientifica, corredata dal parere del responsabile scientifico del progetto o del referente dell'attività di ricerca.
7. L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché in coerenza con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal referente dell'attività di ricerca.

#### **Articolo 14 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Agli assegni di cui si applicano, in materia fiscale, previdenziale, astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia, le disposizioni previste dalla normativa di settore in vigore.
2. Il CREF provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

#### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il CREF.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e per l'instaurazione del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.
3. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni, ai soli fini di archiviazione.
4. Il conferimento di tali dati al CREF è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
5. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
6. Il CREF garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento.

**ALLEGATO 1 – Tabella A**

| TIPOLOGIA ASSEGNO DI RICERCA | IMPORTO ASSEGNO (lordo percipiente) |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Formativo</b>             | Minimo euro 19.367,00               |
|                              | Massimo euro 24.000,00              |
| <b>Post Dottorale</b>        | Minimo euro 22.000,00               |
|                              | Massimo euro 28.000,00              |
| <b>Senior</b>                | Minimo euro 26.000,00               |
|                              | Massimo euro 32.000,00              |